

“La Vela per la Vita Onlus”

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Premessa

Il Circolo Verbano Vela ASD organizza dal 1985 un Raduno Velico con la finalità di reperire fondi da devolvere a fini sociali, umanitari e/o solidali.

Tale manifestazione è denominata “La Vela per la Vita” ed ha come simbolo una vela triangolare con i colori dell’iride racchiusa in una spirale poggiante su tre linee ondulate; il tutto è circondato dalla dicitura “La Vela per la Vita”.

La manifestazione è da considerarsi parte integrante delle attività del Circolo Verbano Vela ASD che ne attesta di conseguenza la proprietà intellettuale e la volontà di reiterazione dell’evento.

A tal fine, il Circolo Verbano Vela ASD ha deciso di adottare uno strumento che possa consentire di gestire e sviluppare la manifestazione mantenendone inalterati nel tempo gli scopi e le finalità.

Tale strumento è stato individuato nella costituzione di una Associazione avente per nome “La Vela per la Vita Onlus”.

STATUTO ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Costituzione

È costituita con sede in Via alla Punta 21, 21018 Lisanza di Sesto Calende (VA), l'associazione denominata "La Vela per la Vita - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)" (di seguito detta "Associazione").

Il simbolo sociale è rappresentato da una vela triangolare con i colori dell’iride racchiusa in una spirale poggiante su tre linee ondulate; il tutto è circondato dalla dicitura “La vela per la vita onlus”.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolve il proprio patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- può variare la propria sede ed eleggere e/o variare il proprio domicilio fiscale con delibera del Consiglio Direttivo (il “Consiglio”).

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo sociale

L'Associazione svolge l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di eventi (gli "Eventi") finalizzati alla raccolta di risorse da destinare alla beneficenza ed al finanziamento di progetti mirati nei seguenti settori:

- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione e formazione;
- tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- cooperazione internazionale.

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione idea, progetta, organizza, realizza e promuove Eventi, in particolare nel mondo della vela, in occasione dei quali viene sensibilizzata l'opinione pubblica in relazione ai temi di cui al precedente comma, e vengono raccolti fondi da destinare al finanziamento di altre Onlus o di progetti specifici (i "Progetti"). L'Associazione di norma non provvede direttamente alla realizzazione dei Progetti, limitandosi a finanziare i Progetti promossi all'interno degli Eventi. Per ogni Evento possono essere finanziati anche più Progetti.

Articolo 3

Soci

Gli aspiranti Soci, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici possono presentare domanda di iscrizione autocertificando la propria idoneità morale. Essi si impegnano ad accettare senza riserve il presente statuto. L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota associativa annuale;
- liquidazione volontaria o altre procedure che determinino la cessazione delle attività dei Soci;
- esclusione del Socio persona giuridica, associazione, ente privato e pubblico deliberata dall'Assemblea dei Soci ("Assemblea") con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto;
- esclusione del Socio persona fisica per indegnità deliberata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto, ovvero per morte o incapacità .

La qualifica di Socio è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che per successione mortis causa.

Articolo 4

Diritti e obblighi dei Soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri; in particolare:

- hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di partecipare attivamente alla vita associativa;
- hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a rendere i servizi preventivamente concordati e decisi dall'Assemblea.

Articolo 5

Sostenitori

Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti privati e pubblici che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno degli scopi istituzionali da essa perseguiti.

I sostenitori non sono Soci dell'Associazione e non sono soggetti ai relativi diritti e doveri.

La qualifica di Sostenitore viene assegnata dal Consiglio per la durata ritenuta dal medesimo congrua al contributo offerto. In caso di mancato rinnovo dell'erogazione del contributo, il sostenitore perde tale qualifica.

Articolo 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Proviviri.

Articolo 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere validamente assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere "Ordinaria" o "Straordinaria". Ognuna è disciplinata da proprie norme.

Alle Assemblee, siano esse Ordinarie o Straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci purché maggiorenni, se persone fisiche, e in regola con la quota sociale.

Ogni Socio ha diritto di voto.

Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.

Per la validità della Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti fisicamente o per delega sui seguenti temi:

- bilancio consuntivo, presentato dal Consiglio;
- bilancio preventivo, presentato dal Consiglio;
- nomina il Consiglio;
- nomina il Collegio dei Proviviri;
- materie proposte al suo esame dal Consiglio o riservate alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori. Per la sua validità in prima convocazione è necessaria la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci; in seconda convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per modifiche statutarie, delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti fisicamente o per delega.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti fisicamente o per delega.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; i Soci possono essere convocati anche con una o più delle seguenti modalità: lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, e-mail, sms, WhatsApp.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati. Ricevuta tale richiesta il Presidente deve provvedere, con le modalità sopra descritte, alla convocazione entro i successivi dieci giorni. In tal caso l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono presiedute da un Socio prescelto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina anche il segretario dell'adunanza.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Le delibere assembleari e i verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci e dei Sostenitori.

I bilanci ed i rendiconti sono conservati presso il domicilio fiscale dell'Associazione, qualora eletto, o presso la sede dell'Associazione, se non eletto il domicilio fiscale, a disposizione dei Soci e dei Sostenitori.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri eletti dall'Assemblea.

Tra di loro almeno tre devono essere anche Soci del Circolo Verbano Vela ASD, qualora esso sia ancora attivo. Per essi la carica di consigliere dell'Associazione cesserà automaticamente nel caso di perdita della qualità di socio del Circolo Verbano Vela ASD.

Il Consiglio è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto riservato in modo tassativo all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio in particolare:

- nomina al suo interno con maggioranza semplice il Presidente e il Segretario Generale (il "Segretario");
- provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- progetta e verifica lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- determina le quote associative;
- elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- assume personale dipendente, stipula contratti d'opera o di fornitura di servizi con terzi.

Il Consiglio, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, potrà delegare, nei limiti sopra esposti, tutto o parte dei propri poteri al Presidente e/o al Segretario, individuando i poteri delegati e le relative modalità di esercizio.

Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Segretario.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza dei quattro quinti dei suoi componenti. Il consigliere assente potrà comunque essere consultato anche in remoto.

Le riunioni sono convocate dal Segretario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (con una o più delle seguenti modalità: lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail, sms, WhatsApp) salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti. Ricevuta tale richiesta, il Segretario deve provvedere, con le modalità sopra descritte, alla convocazione entro i successivi dieci giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro venti giorni dalla convocazione.

Il Consiglio potrà istituire organismi composti da esperti con funzioni di consulenza e assistenza in relazione al perseguimento delle attività sociali, all'ideazione di Eventi, a progetti di comunicazione o ad altre materie di interesse sociale.

Il Consiglio delibera a maggioranza relativa; nel caso di parità, dovuta all'assenza di un Consigliere, verrà ritenuto valido anche il voto in remoto.

Nel caso di decadenza di un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione mediante subentro del primo dei non eletti nella votazione in Assemblea.

Qualora il Consigliere dimissionario sia un Socio del Circolo Verbano Vela ASD, dovrà subentrargli il primo dei Soci del Circolo Verbano Vela ASD non eletto in Assemblea.

Nel caso di decadenza di due componenti del Consiglio si deve procedere alla convocazione di un'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i cinque Consiglieri nominati dalla stessa.

Il Presidente è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte pro-tempore dal Segretario.

In caso di decadenza o cessazione della carica di Presidente, si deve procedere alla convocazione di un'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Articolo 10

Segretario Generale

Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha le seguenti funzioni, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli attribuiti dal Consiglio:

- convoca le riunioni del Consiglio;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica di Segretario, le relative funzioni sono trasferite ad altro Consigliere.

Articolo 11

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri ("Collegio") composto da tre membri scelti fra i Soci.

Il Collegio ha il potere di esperire un tentativo di conciliazione nel caso di eventuali contrasti interni all'Associazione. L'intervento dei Probiviri può essere richiesto da entrambe le parti in contrasto, che dovranno obbligatoriamente ricorrere a tale intervento prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziario previsto dalla legislatura vigente.

Il Collegio cura la tenuta del libro delle adunanze e dei provvedimenti del Collegio stesso.

Il Collegio elegge al proprio interno il presidente.

I componenti del Collegio possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.

L'incarico ricoperto nel Collegio è incompatibile con le altre cariche istituzionali dell'Associazione.

Articolo 12

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni solari o frazioni più il tempo necessario alla convocazione dell'Assemblea che deve nominare il nuovo Consiglio.

Tutte le cariche possono essere riconfermate.

Articolo 13

Risorse economiche

L'Associazione trae i mezzi necessari allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative versate dai Soci;
- contributi di privati e aziende a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma;
- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
- contributi liberali anche testamentari;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Articolo 14

Norme particolari di funzionamento

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio con l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 15*Norma di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Norme Transitorie

La quota associativa per il primo anno solare o frazione di esso è stabilita in 20 euro.